



# CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**SETTORE IV  
URBANISTICA**

## **DETERMINAZIONE**

*N. Registro Gen.le 4 del 27-01-2017*

*N. Settoriale 4 del 27-01-2017*

**Oggetto:** Affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria sui luoghi di lavoro mediante nomina del "Medico Competente" ai sensi del DLGS n. 81/2008 e ss.mm.ii. Approvazione avviso pubblico ed allegati per raccolta delle manifestazioni di interesse.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr . 32 del 20.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018, il DUP 2016-2018 immediatamente esecutivo e aggiornato con delibera di C.C.n.71 del 14/11/2016;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.117 del 13.06.2016, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2016 ed affidata la gestione ai Responsabili dei servizi, con la stessa individuati;

Visto il Bilancio di previsione 2016 - 2018 assestato con deliberazione di Consiglio Comunale n.82 del 28/12/2016 , disponibile in consultazione informatica nel software gestionale dell'ente;

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017 dall'art. 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. mille proroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016;

Visto l'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000, che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, il quale al comma 3 prevede che *"L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria"*;

Visto, inoltre, il successivo comma 5 del medesimo art. 163 che testualmente recita: *"Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- 1) tassativamente regolate dalla legge;*
- 2) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- 3) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."*;

Considerato che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 non è stato ancora deliberato e che, quindi, si ritiene di avvalersi del combinato disposto di cui ai suddetti commi 3 e 5 del citato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2017 con la quale è stato Approvato il PEG provvisorio esercizio 2017 e sono state assegnate le risorse di bilancio ai dirigenti e responsabili di servizio per l'esercizio finanziario 2017 come da Bilancio di previsione 2016-2018 assestato;

**Visti:**

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale – con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

**Considerato**, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

**a)** non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;

**b)** nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale *“ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”*;

rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

visto l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *“ Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali ”*

e rilevato quanto segue in merito:

a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono:

- 1) Amministrazioni statali, centrali e periferiche;
- 2) istituti e scuole di ogni ordine e grado;
- 3) istituzioni educative ed universitarie;
- 4) enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- 5) agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

c) infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: “ *Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ”;*

d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

e) dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie prevista per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare procedure in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro* ”;

**Stabilito** di procedere, appunto, mediante affidamento con procedura di valutazione comparativa, ai sensi del citato articolo 36, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi della procedura che si attiva col presente provvedimento poiché garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

**Visto** che la motivazione per procedere all'affidamento negoziato è la seguente:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune e l'affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune di Albano Laziale, che attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno **del servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro mediante nomina del “medico competente” ai sensi del d.lgs. 81/2008**, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dei dipendenti dell'Ente;

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal Piano Dettagliato degli Obiettivi, sia nei termini previsti per mettere in esercizio il servizio, necessario ai fini dell'efficace erogazione dei servizi del personale dipendente, come rilevato sopra;

d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato

attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune di Albano Laziale, a parità di condizioni: tutti i soggetti che manifestano l'interesse a negoziare sono compulsati da un medesimo avviso che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negozia sulla base di un univoco invito a presentare offerte;

e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché con la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per il periodo di 15 giorni, considerato congruo ai fini della sollecitudine propria della procedura che si intende attivare, si apre il mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, permettendo, nella fase successiva, appunto di concorrere tra loro;

f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;

g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;

h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità:

si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente dell'avviso per invitare a manifestare l'interesse, che allegato si approva col presente provvedimento;

considerato, quindi, che la ragione per la quale si affida la prestazione all'operatore economico consisterà nella circostanza che esso sarà selezionato a seguito del confronto della sua proposta economica/prestazionale, secondo le previsioni della lettera di invito a presentare l'offerta;

#### **Visti altresì:**

- lo statuto del Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- visto il bilancio di previsione per l'anno 2016 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016 - 2018;

#### **Preso atto che:**

- con atto N. gen. 1016 del 17/11/2016 è stata approvata Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro mediante nomina del Medico Competente ai sensi del D LGS n. 81/2008;
- l'affidamento sopra richiamato risulta essere di importo inferiore ai 40.000 Euro e che l'affidamento si basa sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che la Determinazione n. 1016 del 17/11/2016 ha previsto una spesa totale per il triennio 2017-2019 di Euro 30.000 senza IVA.

#### **Considerato:**

- che come previsto ai sensi del DLGS n. 81/2008 e ss.mm.ii, la prestazione per la Sorveglianza sanitaria risulta essere obbligatoria e tassativamente prevista per Legge;
- che la spesa delle prestazioni per la sorveglianza sanitaria non può essere suscettibile di frazionamento;
- che tale prestazione risulta necessaria al fine di garantire il proseguimento di un servizio obbligatorio con mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente;

- che la procedura da porre in essere prevede avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura per affidamento del servizio.

**Dare atto che:**

- ai sensi del DPR n. 663/72 art. 10 comma 18, trattasi di prestazione esente da IVA;
- in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;
- è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è - **Z8B1BE90E7**.

Tutto ciò premesso

**DETERMINA**

- 1) di approvare l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici che saranno invitati alla procedura comparativa finalizzata alla successiva fase di aggiudicazione per l'affidamento della prestazione in oggetto, da pubblicare per almeno 15 giorni, alle condizioni indicate nell'avviso stesso che si allega al presente provvedimento costituendone parte integrante;
- 2) di approvare l'allegato "A" all'avviso pubblico sopra richiamato;

IL DIRIGENTE  
SETTORE IV  
Ing. Filippo Vittori

---

## **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (c.5, art.153 del D.Lgs.267/2000) –

VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, c.1, lett.a) punto 2 D.L. 78/2009) -

Lì,

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dott. Enrico Pacetti

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30-01-2017

e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì, 30-01-2017

**IL RESPONSABILE**  
F.to Ing. Filippo Vittori